

SFR 2022: PEOPLE, PROTECTION, PROFIT

La Direttiva ESG e gli effetti sulla Supply Chain

intervista a Barbara Michini – avvocato presso Gianni & Origoni

Ci può riassumere i contenuti della proposta di Direttiva ESG e a quali soggetti si rivolge?

La proposta di Direttiva sulla Corporate Sustainability Due Diligence va analizzata partendo dalla sua intrinseca finalità, piuttosto che dal suo contenuto. La proposta di Direttiva si inserisce nel quadro del green Deal europeo ed è in linea con l'impegno a rispettare gli obiettivi delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Sostenibile. Infatti, la condotta delle imprese in tutti i settori dell'economia è fondamentale per il successo della transizione dell'Unione a un'economia verde e climaticamente neutra e per la creazione di una società sostenibile ed equa. La finalità è, dunque, quella di definire un quadro di riferimento chiaro in relazione al dovere di diligenza delle imprese in materia di diritti umani e impatto ambientale, per la creazione di modelli di business sostenibili e resilienti.

L'effetto finale è quello di realizzare una gestione efficiente e strategica di tutte le risorse aziendali. È in tale chiave di lettura che deve essere esaminato il contenuto della proposta di direttiva.

Al suo interno troviamo la disciplina sugli obblighi di due diligence in materia di diritti umani e ambiente per le imprese ed anche norme in materia di responsabilità dei suddetti obblighi (governance).

Le nuove norme si rivolgono - direttamente - alle imprese dell'UE di dimensioni e potere economico di dimensioni importanti per fatturato (di oltre 150 milioni di euro) e dipendenti (oltre 500). Tali soglie si abbassano relativamente ad imprese che operano in specifici settori (tessile, agricoltura, estrazione risorse minerarie).

La direttiva sarà applicabile non solo all'interno dell'UE ma anche lungo le catene del valore delle imprese



europee a livello globale. La proposta della Commissione prevede l'obbligo per le imprese di individuare i rischi e, se necessario, evitare, far cessare o attenuare gli effetti negativi delle loro attività sui diritti umani e sull'ambiente. In tale spirito, l'integrazione e il rispetto dei fattori ESG non devono essere visti come una necessità, ma come una opportunità da cogliere, per generare valore nell'ecosistema industriale, e non solo.

Quali sono gli effetti per la supply chain?

Anche per rispondere compiutamente a questa domanda appare opportuna una considerazione di carattere preliminare sulle origini di questo nuovo strumento legislativo. L'iniziativa della Commissione Europea nasce in un contesto che era già interessato da strumenti di sostenibilità aziendale posti in essere su base volontaria da alcune realtà imprenditoriali. Tali approcci, seppur lodevoli,

non erano stati in grado di apportare miglioramenti su vasta scala in tutti i settori. Le ricerche hanno dimostrato che, di fatto, quando le imprese intraprendevano azioni volontarie, si concentravano sul primo anello della filiera, mentre i diritti umani e l'ambiente restavano intaccati con maggior frequenza, e maggiore intensità, più a valle nella catena del valore. Si è reso necessario dunque definire un quadro di riferimento chiaro ma, soprattutto, efficiente a tutti i livelli di interazione aziendale. In tale prospettiva si parla di ESG Identity Estesa (alla Supply Chain). La proposta di Direttiva si applica alle attività proprie della società, alle sue filiali e alle loro catene del valore (rapporti commerciali consolidati diretti e indiretti). Ne consegue che l'ambito di applicazione non riguarda soltanto la società, ma anche l'intera catena del valore a monte e a valle, coinvolgendo, quindi, anche le PMI (che apparentemente possono sembrare escluse dal campo di applicazione della proposta). L'impatto sulla supply chain è destinato ad essere rilevante: i vari soggetti della filiera si vedranno estendere dai loro partner gli obblighi previsti dalla direttiva in via indiretta, tramite strumenti di natura contrattuale che le grandi imprese applicheranno ai loro fornitori, subfornitori, distributori, rivenditori, ecc. In tale spirito, potrebbero sorgere anche richieste di garanzie contrattuali in merito al rispetto degli standard in materia ambientale, di tutela del lavoro e diritti umani; potrebbe, inoltre, essere richiesta la creazione o l'implementazione di misure da innestare nel piano d'azione predisposto dalla grande impresa. Laddove i potenziali impatti negativi non fossero evitati o sufficientemente mitigati da tali misure,

le aziende interessate sarebbero tenute ad astenersi dall'intraprendere nuovi affari con il partner "problematico" e, se legalmente possibile, a sospendere temporaneamente la loro relazione commerciale (o a terminarla del tutto se il potenziale impatto negativo è grave).

Quali possono essere le sanzioni per chi non la osserva?

La mancata osservanza di un adeguato dovere di diligenza sulle catene del valore può comportare per le aziende sanzioni e multe e può esporle a responsabilità.

Le sanzioni dovranno essere effettive, proporzionate e dissuasive e saranno commisurate al fatturato delle imprese.

In termini di responsabilità, invece, si pone l'attenzione sugli organi di controllo. I director dovranno prendere in considerazione diritti umani, cambiamento climatico e le conseguenze ambientali delle loro decisioni, anche in una prospettiva di lungo termine. Si amplia il concetto di rischio aziendale, con tutte le connesse responsabilità (anche personali) che ne deriveranno.

Per rendere tali principi concretamente attuabili, è prevista la designazione di una o più autorità di controllo indipendenti, dotate di risorse e poteri per svolgere attività ispettiva e comminare le sanzioni.

La stessa disciplina dell'apparato sanzionatorio e del regime di responsabilità è espressione del principio ormai consolidato che l'iniziativa economica non può essere svolta in contrasto con l'utilità sociale o in modo da arrecare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà ed alla dignità umana.